

Decreto 2 luglio 2014

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO l'articolo 47 comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 che, testualmente, prevede: *“I comuni, a valere sui risparmi connessi alle misure indicate al comma 9, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017.”*;

VISTO l'articolo 47 comma 9, in base al quale *“Gli importi delle riduzioni di spesa e le conseguenti riduzioni di cui al comma 8, per ciascun comune, sono determinati con decreto del Ministro dell'interno”*;

VISTO il successivo comma 9 lettera a), del medesimo articolo 47, che prevede alcune condizioni per l'incremento o la riduzione del 5 per cento degli importi determinati con le modalità indicate nella stessa lettera a) e che: *“..... A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'interno secondo le modalità indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione è, inoltre, indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o dagli altri soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno dell'8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale Numero 111 del 15 maggio 2014, con il quale è stato approvato il modello relativo alla comunicazione da parte delle province e dei comuni del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto legge 66/2014, che i comuni hanno già telematicamente inviato nei termini previsti;

RITENUTO che a seguito delle modifiche introdotte all'articolo 47, comma 9, in sede di conversione del decreto legge n. 66/2014, è necessario dare la possibilità ai comuni di poter trasmettere facoltativamente una nuova certificazione sostitutiva di quella precedentemente inviata o di trasmettere la medesima certificazione anche se non precedentemente inviata;

RITENUTO che in caso di mancato invio da parte dei comuni di una nuova certificazione le disposizioni normative previste in materia dal citato decreto legge n.66/2014 verranno applicate sulla base della certificazione già trasmessa in ottemperanza al decreto del Ministero dell'Interno dell'8 maggio 2014;

VISTO che ai sensi delle disposizioni normative sulle città metropolitane, contenute nella legge 7 aprile 2014, n. 56, le stesse per l'anno 2014 non sono coinvolte nelle norme richiamate;

RILEVATO l'obbligo di acquisire i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;

VISTE le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

RITENUTO, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

DECRETA

Articolo 1

modello di certificazione

1. E' approvato il modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione, non obbligatoria, da parte dei comuni, del tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del richiamato decreto legge 66/2014, come convertito, dalla legge n. 89 del 2014 e richiamati nelle premesse.

Articolo 2

modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 12:00 del 25 luglio 2014, trasmettono la certificazione di cui all'articolo 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione economico finanziario.

2. In caso di mancato invio da parte dei comuni di una nuova certificazione le disposizioni normative previste in materia dal citato decreto legge n. 66/2014 verranno applicate sulla base della certificazione inviata con il modello approvato con il citato decreto del Ministero dell'Interno dell'8 maggio 2014;

Articolo 3

istruzioni e specifiche

1. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello A allegato al presente decreto, che sarà messo a disposizione dei comuni sul sito istituzionale web della Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente dal 2° luglio 2014 alle ore 12:00 del 25 luglio 2014.
2. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'articolo 2.
3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'articolo 2.
4. E' facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione sostitutiva della precedente, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2014

IL DIRETTORE CENTRALE
(Verde)